

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI
LIVELLO TERRITORIALE
PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO ANNO 2018
DEL COMUNE DI GRIMACCO**

Il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILADICIOTTO** presso la sede del Comune di Grimacco ha avuto luogo la riunione per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018, tra le parti sotto indicate:

Delegazione trattante di parte pubblica

COIZI MARCO

Segretario Comunale del Comune di Grimacco

Delegazione trattante di parte pubblica

la Rappresentanza sindacale unitaria il Signor Antonio Primosig

Richiamata la Determinazione n. 268 del 19/12/2018 con la quale si è provveduto alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa ed alla quantificazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32, comma 6, del CCRL 2018 per l'anno 2018.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del 22/12/2018 con la quale si è nominato quale delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Grimacco il Segretario Comunale impartendo allo stesso le direttive funzionali alla contrattazione delle risorse incentivanti per l'anno 2018;

Visti i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro ed in particolare il CCRL 15/10/2018;

Le parti, come sopra indicate, sottoscrivono la seguente Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale.

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI
LIVELLO TERRITORIALE
PER LA DESTINAZIONE DEL FONDO ANNO 2018
PER IL COMUNE DI GRIMACCO**

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Grimacco.

Art. 2 Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2018.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto collettivo decentrato integrativo decorrono dalla sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione in esso contenuta.

Art. 3 Destinazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa

1. Il fondo per le risorse decentrate è costituito ai sensi dell'articolo 32 del CCRL 15/10/2018 e la sua finalità è quella di incentivare la produttività e ad attuare le progressioni orizzontali all'interno delle categorie.
2. Le eventuali economie del Fondo di parte stabile confluiscono nella quota variabile destinata alla Produttività del 2018.
3. Per la Produttività ed il miglioramento dei servizi è destinata tutta la disponibilità del Fondo dopo aver finanziato le progressioni orizzontali, sulla base di obiettivi strategici di sviluppo annualmente

predeterminati e/o di mantenimento degli esistenti, secondo i criteri previsti dai sistemi di misurazione della prestazione vigenti.

4. Per l'anno 2018 non si procede all'attribuzione di nuove progressioni economiche non sussistendo risorse disponibili di parte stabile a seguito del congelamento delle risorse del Fondo da parte dell'Amministrazione per il rispetto del limite di spesa anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di ente.

Art. 4 Indennità

1. Gli istituti giuridici ed economici relativi ad indennità e previsti dal CCRL del 15/10/2018 saranno puntualmente definiti nel loro ammontare entro il mese di marzo 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

2. Per l'anno 2018 trovano applicazione le indennità come disciplinate dalle precedenti contrattazioni, collettiva ed integrativa, sino ad ora applicate, nell'importo massimo previsto dall'art. 32 comma 7 del CCRL 15/10/2018.

3. Con riferimento, in particolare, alle indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 21 comma 2 della lettera e) del CCRL 2002, l'attribuzione delle stesse avverrà nell'ambito dell'importo massimo liquidato allo stesso titolo nel corso dell'anno 2017.

Art. 5 Riduzione dell'ammontare dei Fondi per rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017

1. In ordine alle problematiche relative al rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, non potendo allo stato attuale l'Amministrazione disporre di risorse eccedenti il limite predetto senza incorrere in responsabilità di tipo amministrativo e contabile, si dispone il congelamento dell'eccedenza a carico delle risorse del Fondo.

2. Le predette risorse ritorneranno immediatamente disponibili e liquidabili non appena la Regione provvederà alla certificazione del rispetto del limite di spesa a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

3. L'importo effettivo delle risorse congelate verrà calcolato a consuntivo considerando complessivamente tutte le risorse destinate al salario accessorio. Detto importo verrà prontamente comunicato alle Organizzazioni Sindacali ed alle RSU firmatarie.


Art. 6 Norma Finale

1. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento ai vigenti CCRL.

2. Le disposizioni contenute in precedenti CCDI, per le sole materie non disciplinate dal presente Contratto, conservano la propria efficacia.

3. Copia del presente CCDI verrà messo a disposizione dei dipendenti interessati mediante pubblicazione sul sito dell'Ente.

Sottoscrivono



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller signatures below it.

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili vengono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 7.751,00 sono determinate come di seguenti prospetti:

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	917,00	0,00
2	B	1.016,00	2.032,00
1	C	1.177,00	1.177,00
2	D	2.271,00	4.542,00
0	PLS	1.012,00	0,00
0	PLA	1.124,00	0,00

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

0	PLB	1.944,00	0,00
5			7.751,00

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 7.751,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017	€ 0,00
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 7.751,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Le risorse variabili vengono incrementate da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni. Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Le risorse variabili vengono incrementate dall'economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati economie sul Fondo anno 2017.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Le risorse variabili vengono incrementate per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 5.000,00 sono determinate come di seguenti prospetti:

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

N. Unità a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2016	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente	Totale
0	A	1 000,00	0,00
2	B	1 000,00	2.000,00
1	C	1 000,00	1.000,00
2	D	1 000,00	2.000,00
0	PLS	1 000,00	0,00
0	PLA	1 000,00	0,00
0	PLB	1 000,00	0,00
5			5.000,00

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 5.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 5.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Nella quantificazione delle risorse destinate alle indennità si è verificata la seguente situazione:

- nel fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti Locali per l'anno 2016 erano previste l'indennità di rischio per € 660,00 e le indennità per specifiche responsabilità per € 300,00 con uno stanziamento complessivo di € 960,00;
- rispetto all'anno 2016, nel corso dell'anno 2018 non sono create le condizioni per erogare indennità in misura superiore;
- il salario aggiuntivo-indennità di comparto è pari ad Euro 3065,85.

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possano destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998. L'Ente alla data del 31.12.1998 aveva risorse disponibili per il lavoro straordinario pari ad € 0,00. L'ammontare attuale risulta conseguentemente pari ad € 0,00.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017".

Si legge infatti nella Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: "La norma contenuta nell'art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province."

Ed inoltre: "Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell'ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate."

Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziare nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all'art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di "non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l'ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra".

Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, da indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l'anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato.

In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l'importo del Fondo dell'anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso. Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che "la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto".

In data 23 novembre è pervenuta una nota indirizzata ai legali rappresentanti di tutti gli enti del Comparto unico, a firma di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018, con la quale, in completo disaccordo con quanto indicato dalla Regione, viene data formale "diffida" agli enti dal "ritardare l'avvio della contrattazione decentrata o di prevederla entro limiti NON previsti dal vigente CCRL".

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente (€ 13771,00) risulta superiore di € 8413,60 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016 depurato dalle somme per il salario aggiuntivo (€ 3.065,85).

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 7751,00
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 5000,00
TOTALE FONDO	€ 12751,00
Salario accessorio	€ 3065,85
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 960,00
Fondo lavoro straordinario	€ 0,00
Spesa complessiva	€ 16776,85
Fondo anno 2016	€ 8363,25
Maggiore importo anno 2018	€ 8413,60
Decurtazione risorse variabili	€ 5000,00
Decurtazione risorse stabili	€ 3413,60
Residuo risorse variabili	€ 0,00
Residuo risorse stabili	€ 4337,40

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:

- il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sommato alle altre voci previste dall'art. 32, comma 6, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente risulta, come sopra evidenziato, maggiore di € 8413,60 rispetto al fondo per la contrattazione integrativa del personale per l'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2018 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000:

- la spesa di personale prevista per l'anno 2018 risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013.

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si da atto che le spese risultano pertanto stanziare e trovano copertura negli stanziamenti di bilancio:

€ 3.046,37 a titolo di progressioni economiche già attribuite – importi già impegnati ai singoli capitoli di spesa del personale;

€ 10.083,00, comprensivo della quota di risorse eccedente il limite 2016, al capitolo 62 imp. n. 340;

€ 960,00 quali voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018 – già impegnati ai singoli capitoli di spesa del personale per € 581,63 ed al cap. 62 imp. n. 340.

Grimacco, 27.12.2018



Il Segretario Comunale reggente
Marco Cozz

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto regionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Con l'Ipotesi di contratto in oggetto si è inteso dettare una disciplina valevole per l'anno 2018 in merito all'utilizzo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le nuove modalità previste dal CCRL 2018. Gli effetti giuridici ed economici dell'Ipotesi di contratto decorrono dalla sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto.

Nel dettaglio:

1. viene definito l'ambito di applicazione – personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Grimacco;
2. viene stabilita la validità del contratto – anno 2018;
3. vengono stabilite le finalità del fondo:
 - eventuali economie delle risorse stabili confluiscono nelle risorse variabili da destinare alla produttività per l'anno 2018;
 - le risorse residue dopo aver finanziato le progressioni orizzontali sono destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi sulla base di obiettivi strategici di sviluppo e dei criteri di misurazione delle prestazioni vigenti;
 - per l'anno 2018 non si procede all'attribuzione di nuove progressioni economiche non essendo disponibili risorse stabili data la necessità di congelamento delle risorse nel rispetto del limite a livello di Ente di cui all'art 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2016;
 - per le progressioni già attribuite si utilizzano € 3.046,37 delle risorse stabili;
4. vengono stabilite in merito alle indennità quanto segue:
 - gli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità previste dal CCRL 15.10.2018 verranno definite entro il mese di marzo 2019 con decorrenza 01.01.2019;
 - per l'anno 2018 trovano applicazione le indennità già disciplinate dei precedenti CCDI;
 - le indennità previste dall'art. 21, comma 2, del CCRL 2002 sono attribuite pari all'importo massimo erogato per le medesime finalità nel 2017;
5. viene previsto il congelamento delle risorse del fondo, integralmente per la quota variabile e per Euro 3413,60 nella quota stabile, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2016.
6. viene fatto rimando, per quanto non disciplinato dalla presente Ipotesi di contratto:
 - al vigente CCRL;
 - ai precedenti CCDI

inoltre è prevista la pubblicazione sul sito comunale del presente CCDI.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Il Contratto regionale stesso che all'art. 32 definisce la modalità di utilizzo delle risorse, destinando quelle stabili alla copertura delle progressioni e quelle variabili, sommate all'eventuale residuo delle stabili, all'incentivazione della produttività del personale.

	DESCRIZIONE	Fondo stabile	Fondo variabile	Bilancio
art. 32 comma 2	Progressioni economiche attribuite	3046,37	0	0
art. 32 comma 2	Progressioni economiche da attribuire	0	0	0
art. 32 comma 2	Progetto obiettivo	0	0	0
art. 32 comma 2	Produttività collettiva	1291,03	0	0
art. 32 comma 6	Altre voci -Indennità	0	0	960,00
	Totale	4337,40	0	960,00

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

Relazione illustrativa all'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2018

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Ipotesi di contratto 27/12/2018 Contratto da sottoscrivere
Periodo temporale di vigenza		Anno 2018
Composizione della delegazione trattante		Delegazione trattante di parte pubblica: Segretario comunale – Marco Coiz Rappresentanza sindacale unitaria: Primosig Antonio
Soggetti destinatari		Personale non dirigente a tempo indeterminato e determinato del Comune di Grimacco
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Destinazione delle risorse trattamento accessorio anno 2018 in applicazione della nuova disciplina dettata dal CCRL 2018: a) utilizzo risorse decentrate dell'anno 2018; b) progressioni orizzontali; b) produttività collettiva; c) progetti obiettivo e piani lavoro.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	E' stata acquisita la certificazione degli Organi di controllo interno? E' stata acquisita la certificazione sulla costituzione del fondo in data 19.12.2018 e verrà acquisita la certificazione sulla presente relazione.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli L'organo di revisione nella certificazione sulla costituzione del fondo non ha espresso nessun rilievo avanzando la raccomandazione che l'utilizzo del salario accessorio 2018 avvenga nei limiti di quello dell'anno 2016 e che l'importo eccedente quello dell'anno 2016 non venga liquidato, ma venga accantonato con destinazione vincolata, in attesa di apposita certificazione regionale in merito al rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, D. Lgs. 75/2017.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della prestazione previsto dall'art. 39 della L.R. 18/2016? Sì con la deliberazione giunta n. 55 del 03.11.2018
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? Sì con la deliberazione giunta n. 09 del 10.02.2018 quale parte integrante del PTCP
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 – Le Amministrazione procedono alle pubblicazioni sul sito internet in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 18/2016? L'erogazione del salario accessorio legato alla produttività resta subordinata alla validazione da parte dell'OIV della relazione sulla performance per l'anno 2018 – norma applicabile in regione: artt. 38, 39, 40, 41,42 della L.R. 18/2016
Eventuali osservazioni.		

COMUNE DI GRIMACCO

(Provincia di Udine)

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. Si demanda al prossimo anno la definizione degli istituti giuridici ed economici relativi alle indennità previste dal CCRL 2018.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Con il Contratto collettivo di Comparto sottoscritto il 15/10/2018 le risorse del fondo vengono destinate a soli due istituti: progressioni economiche e performance; mentre il salario aggiuntivo e le altre indennità vengono imputate al bilancio.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto nei confronti del personale si applica il sistema di valutazione e misurazione della prestazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24/08/2013.

Per quanto sopra detto risultano senz'altro rispettati i seguenti principi in materia di erogazione dei compensi accessori:

- divieto di distribuzione in modo indifferenziato o sulla base di automatismi di incentivi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione (art. 18 comma 2 D. Lgs. 150/2009);
- divieto di erogazione di trattamenti accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese (art. 7 comma 5 D.Lgs. 165/2001).

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Non sono previste progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il Contratto collettivo regionale di comparto è stato siglato solo il 15/10/2018, lasciando pertanto poco tempo per l'applicazione dei nuovi istituti introdotti dallo stesso.

Con il presente accordo le parti hanno inteso rimandare all'anno venturo la disciplina organica e l'applicazione dei nuovi istituti garantendo per il corrente anno al personale l'erogazione delle indennità collegate all'organizzazione interna del lavoro e al cittadino il mantenimento della qualità dei servizi resi.

Nell'ipotesi di contratto non è previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano degli obiettivi. Il piano delle performance 2018-2020 è stato approvato con la deliberazione giuntale n. 55 del 03.11.2018 ed ha previsto l'assegnazione degli obiettivi ai responsabili di posizione organizzativa.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Si ritengono esaustive le informazioni rese nei punti precedenti in merito al contenuto dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo a livello territoriale

Grimacco, 27.12.2018



Il Segretario Comunale reggente
Marco Coiz

COMUNE DI GRIMACCO (UD)	
N° <u>3543</u>	di protocollo
arrivata il 19 DIC. 2018	
Cat. <u>V</u>	Classe Fasc.

COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

Parere del Revisore Unico art. 32 comma 12 del CCRL 2018 – Richiesta certificazione in merito alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018.

Il Revisore Unico del Comune di Grimacco, dott. Emilio Mulotti, così come previsto dal CCRL 2018 Art. 32 comma 12,

VISTO

- 1) la richiesta inoltrata via PEC in data 18/12/2018 con i relativi allegati;
- 2) l'art. 32 “ Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa” del CCRL 2018 del 15.10.2018;
- 3) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. n. 0008933/P del 13.11.2018 la quale riportava “Si ricorda agli Enti di non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l’ufficio unico non avrà concluso le verifiche..”;
- 4) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. n. 0009798/P del 21.11.2018 la quale disponeva che gli Enti “possono avviare la contrattazione collettiva decentrata osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l’anno 2016, così come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017”;
- 5) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. n. 0010383/P del 29.11.2018 la quale riportava “premesso che il limite di prudenza indicato va conteggiato in relazione al limite complessivo di importo del salario accessorio determinato per l’anno 2016, così come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto”;
- 6) la nota del 23.11.2018 indirizzata agli Enti da tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018;
- 7) l’art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 che dispone che, a decorrere dal 1.01.2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
- 8) la deliberazione n. FVG/47/2018/CCR della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia – Sezione del Controllo;



CONSIDERATO

- che nonostante la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018 disponga: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017" nulla in merito è stato comunicato all'Ente dalla Regione FVG che ha emanato le note sopra richiamate;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 e le note regionali indicate;

VERIFICATO

- i conteggi riportati nella richiesta di parere e relativi allegati;

CERTIFICA

- che i medesimi conteggi sono stati eseguiti in conformità all'art. 32 commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 del CCRL del 15.10.2018;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

i Fondi costituiti possono essere erogati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

RACCOMANDA

- che l'utilizzo del salario accessorio 2018 dovrà avvenire nei limiti di quello dell'esercizio 2016;
- che l'importo eccedente il limite 2016 non venga liquidato, ma accantonato con destinazione vincolata, in attesa di apposita certificazione regionale in merito al rispetto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 calcolato a livello sistema.

Udine, li 19/12/2018

IL REVISORE
Dott. Emilio Mulotti



**CERTIFICAZIONE
SULL'IPOTESI DI CCDI DEL COMUNE DI GRIMACCO E SULLE RELAZIONI ILLUSTRATIVA
E TECNICO-FINANZIARIA - ANNO 2018**

parere espresso ai sensi:

- dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. LGS. 267/2000;
- dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- dell'art. 32, comma 12, CCRL 15.10.2018;

L'organo di revisione del Comune di Grimacco dott. Emilio Mulotti

PREMESSO

- 1) che in data 19.12.2018 ha certificato la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa redatto ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018;
- 2) che il predetto fondo ammonta ad € 12.751,00:
 - risorse stabili € 7.751,00
 - risorse variabili € 5.000,00
- 3) che le voci previste dall'art. 32, commi 6 e 7, CCRL 15.10.2018 imputate a carico del bilancio dell'Ente nella misura di € 4.025,85 (di cui € 960,00 di altre voci e € 3.065,85 di salario aggiuntivo);
- 4) che a seguito della costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è intervenuta una apposita sessione di contrattazione decentrata al fine della stipula di un CCDI sulla destinazione dello stesso come da ipotesi di CCDI sottoscritta dalle parti in data 27.12.2018;
- 5) che a corredo della documentazione di cui sopra, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 40 co. 3 sexies del D. L.gs. 165/2001, sono state predisposte sia la Relazione Illustrativa che la Relazione Tecnico - Finanziaria;
- 6) che è previsto, come raccomandato nella precedente certificazione resa in sede di costituzione del Fondo 2018 del 19/12/2018, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2016, il congelamento dal Fondo 2018 dell'importo di Euro 8.413,60 quale maggiore importo rispetto all'anno 2016 con la conseguenza che le risorse variabili disponibili risultano Euro 0,00 mentre le risorse stabili disponibili risultano essere Euro 4.337,40;
- 7) che tutte le risorse relative al fondo ed alle altre voci previste dall'art. 32, commi 6 e 7, CCRL 15.10.2018 trovano imputazione nel bilancio 2018-2020 - anno 2018;

ATTESTA

- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata di cui fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa redatto ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 ed alle altre voci previste dall'art. 32, commi 6 e 7, CCRL 15.10.2018 per l'anno 2018 con i vincoli di bilancio;
- la coerenza e congruità dei documenti a corredo dell'ipotesi del CCDI individuati nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnico - Finanziaria.

Grimacco il ..

03/01/2019

Il Revisore dei Conti
dott. Emilio Mulotti

